

Pubblicato il 01/07/2022

N. 00295/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00620/2022 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 620 del 2022, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;  
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Difesa, Soprintendenza Speciale per il PNRR, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;  
Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale PNRR Dir. Gen. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, non costituito in giudizio;  
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Guido Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Italferr s.p.a., Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Comune di Triggiano, Forum Intercomunale Capurso Triggiano Cellamare Agenda 21 Locale, Archeoclub Bari "Italo Rizzi", Comitato "Ambiente e Salute Odv", Associazione "Pro Natura Bari Odv", Associazione "Terre del Mediterraneo", Associazione "Fare Verde Bari e Prov", Comitato "Per la Tutela delle Coste", Comitato "Per la Tutela del Territorio Area Metropolitana di Bari", Onda Verde Puglia - Facciamo Rete, Coordinatore del Comitato Intercomunale Parco Lama San Giorgio, Archeoclub di Triggiano, Comitato Cittadino Neac No Elettrosmog A Capurso, Associazione Culturale Circoli Virtuosi, A.I.W. - Associazione Italiana per la Wilderness (Onlus), Amici della Terra (Onlus), A.N.T.A. - Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente, Agriambiente - Associazione Italiana per la Protezione, lo Sviluppo e la Difesa dell'Ambiente Rurale, Associazione Ambiente e Lavoro, Associazione Codiciambiente, Associazione Culturale Greenaccord, Associazione Italiana Sicurezza Ambientale A.I.S.A. - Nazionale, Associazione Nazionale dei Rangers D'Italia, Associazione Nazionale Giacche Verdi - A.N.Gi.V., C.A.I. - Club Alpino Italiano - Bari, Ekoclub International, Earth, F.A.I. - Fondo per L'Ambiente Italiano Ets, Fare Ambiente Mee - Movimento Ecologista Europeo, Feder.G.E.V. Italia - Federazione Nazionale Guardie Ecologiche Volontarie, Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, F.I.E. - Federazione Italiana Escursionismo, Fondazione Sorella Natura, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Forumambientalista, Gruppo D'Intervento Giuridico Odv, Guardia Nazionale Ambientale, Guardie Ambientali D'Italia, Italia Nostra (Onlus), L'Altritalia Ambiente (Onlus), Legambiente Nazionale Aps, Nomez - Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile, Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale, Società Geografica Italiana, Società Speleologica Italiana, T.C.I. - Touring Club Italiano, Terranostra - Associazione per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio, V.A.S. - Verdi Ambiente e Società (Onlus), Wwf Italia - Ass. Ital. per il World Wilde Fund For Nature - Onlus, I Cittadini Contro le Mafie e la Corruzione, Tribunale di Bari - - Procura della Repubblica, non costituiti in giudizio;

Comune di Noicattaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2022, n. 130 denominata "Infrastruttura strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009. Rinnovo dell'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 28/03/2022;

- dei pareri allegati alla predetta delibera ed in particolare:

- - del parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (allegato A);

- - del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari del Ministero della Cultura, espresso con note prot. nn° 5579-P del 10/06/2021 e 961-P del 27/01/2022, parte integrante e sostanziale dell'Allegato A;

- della deliberazione n. 1782 del 06/08/2014 - "Progetto definitivo del nodo di Bari. Bari sud (Variante tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare)". Conferma localizzazione ai sensi del comma 5, art. 165 del D.Lgs n. 163/2006 e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 22/09/2014, richiamata nella delibera di Giunta Regionale

n. 130 del 15/02/2022, con la quale la Giunta Regionale ha confermato “il proprio accordo alla localizzazione dell’intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 del D.Lgs. 163/2006 a seguito delle integrazioni apportate al progetto in ottemperanza alle prescrizioni presenti nella Deliberazione CIPE n.104 del 2012 di approvazione del progetto preliminare e ai fini del prosieguo dell’iter progettuale”, ed inoltre ha rilasciato “l’Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga di cui all’art.5.04 ed art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “conclusioni e prescrizioni”, alla ITALFER S.p.a per il progetto denominato “Riassetto Nodo Ferroviario di Bari”, ricadente nei territori comunali di Bari, Noicattaro e Triggiano”;

- della delibera n. 1 del 28/01/2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 184 del 10 agosto 2015), richiamata nella Delibera di Giunta Regionale n. 130 del 15/02/2022, con la quale il CIPE ha approvato il progetto definitivo relativo al “Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009”;

- della nota prot. n. AOO\_145\_4235 del 07/05/2021, richiamata nella delibera di Giunta Regionale n. 130 del 15/02/2022, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha proposto di rilasciare, confermando le prescrizioni già impartite con D.G.R. n. 1782 del 06/08/2014, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza, per il progetto “Infrastruttura strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009”;

- della nota prot. n. 5579-P del 10/06/2021, richiamata nella delibera di Giunta Regionale n° 130 del 15/02/2022, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari del Ministero della Cultura ha espresso parere paesaggistico favorevole per le opere di progetto “confermando in toto quanto già espresso con le sopra richiamate note di competenza aventi rispettivamente prot. n. 9350 del 08.10.2010, n. 6681 del 05.11.2015, n. 7042 del 04.06.2019, n. 10211 del 02.08.2019 e n. 12367 del 03.10.2019”;

- della nota prot. n. AOO\_145\_6573 del 21/07/2021, richiamata nella delibera di Giunta Regionale n° 130 del 15/02/2022, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha chiesto riscontro al proponente ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari del Ministero della Cultura in riferimento ad un esposto relativo ad un presunto insediamento archeologico di recente scoperta;

- della nota prot. n. AOO\_145\_9430 del 05/10/2021, richiamata nella delibera di Giunta Regionale n. 130 del 15/02/2022, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il verbale del sopralluogo e ha chiesto a RFI un ulteriore sopralluogo per approfondimento conoscitivo;

- della nota prot. n. 961-P del 27/01/2022, richiamata nella delibera di Giunta Regionale n° 130 del 15/02/2022, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari del Ministero della Cultura ha trasmesso integrazioni al parere endoprocedimentale di competenza, a seguito delle indagini archeologiche in località Giannarelli, in Triggiano;

- di tutti i pareri, verbali e documenti endoprocedimentali prodromici alla pubblicazione della delibera di Giunta Regionale n. 130 del 15/02/2022, nonché di ogni altro atto precedente,

conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti e richiamati nella citata delibera;

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere una nuova istruttoria in merito alla verifica e approvazione del progetto denominato "Variante 3SF",

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi in considerazione dell'adozione dei provvedimenti impugnati, nonché della futura realizzazione delle opere per cui si converte;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Difesa, della Soprintendenza Speciale per il PNRR, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e del Comune di Noicattaro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Rilevato che il gravato provvedimento regionale (*i.e.* deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2022, n. 130) è stato espressamente adottato ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR in forza del quale "Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.";

Rilevato, infatti, che la Giunta regionale con il citato provvedimento delibera di "rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per l' " *Infrastruttura strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009* ", di cui all'oggetto, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari del Ministero della Cultura con note prot. nn. 5579-P del 10.06.2021 e 961-P del 27.01.2022, il Rinnovo dell'Autorizzazione Paesaggistica *ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95*";

Rilevato che il richiamato parere tecnico di cui all'allegato A (cfr. pagg. 11 e 12) così motiva in ordine all'assenza di "alternative localizzative e/o progettuali":

«... Con riferimento all'esistenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente afferma che "il progetto definitivo oggetto di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica è parte di un più vasto complesso progettuale relativo all'evoluzione del Nodo ferroviario di Bari. La progettazione di tale opera costituisce il punto di arrivo di un lungo percorso di confronto con gli enti Istituzionali competenti (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Ministero della Transizione Ecologica, Regione Puglia, Comune di Bari e comuni contermini) che ha portato alla definizione di un sistema di possibili alternative e all'approvazione dapprima di un Progetto Preliminare e infine del Progetto Definitivo che è stato approvato con delibera del CIPE del 28/01/2015. Quest'ultimo progetto ha visto l'introduzione di alcune varianti, sottoposte all'iter di approvazione ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 163/2006, introdotte al fine di ottemperare alle prescrizioni 1, 2 e 7 formulate dallo stesso CIPE in sede di approvazione del medesimo progetto definitivo.

In merito al sistema di cantierizzazione ed alla individuazione delle aree di stoccaggio e di deposito, il Proponente ha attuato tutte le verifiche tese ad ottimizzare il consumo di suolo e ad individuare contesti caratterizzati dal minor pregio possibile in termini di valore paesistico-ambientale. In merito alle aree tecniche ovvero alle aree di lavoro, la stretta correlazione tra le opere di progetto e le aree stesse non permettono elevati margini di scelta, e pertanto non risulta possibile individuarne alternative localizzative.

Inoltre, si evidenzia che in fase di progettazione esecutiva il progetto di cantierizzazione sarà ulteriormente dettagliato, verificando puntualmente le interferenze che si determinano con il territorio e identificando ed attuando gli opportuni correttivi di concerto con i portatori di interesse.

In considerazione di quanto sopra espresso, viste le caratteristiche peculiari del progetto, l'iter procedurale che ha seguito negli anni e la necessità insita nel livello di progettazione di rendere il progetto definitivo rispondente a quanto previsto nel precedente livello di progettazione, in virtù delle autorizzazioni già ricevute, si ritiene per tutto quanto sopra analizzato che le opere non siano altrimenti localizzabili.".

Si prende atto di quanto affermato dal proponente. Si rileva che le tutele previste dalla pianificazione paesaggistica, in particolare per "Torrente Valenzano" e "Torrente Chiancarello - Lama San Giorgio", nell'area di progetto non consentono di individuare soluzioni ammissibili senza il ricorso a procedure in deroga alle NTA del PPTR. ...»;

Rilevato, pertanto, che il censurato parere tecnico allegato alla delibera n. 130/2022, come correttamente dedotto dalle difese di parte ricorrente e del Comune di Noicattaro, non motiva dettagliatamente in ordine a specifiche "alternative localizzative e/o progettuali" come imposto dal citato art. 95 delle NTA del PPTR pugliese, alternative (in particolare la variante originaria denominata 3SF) che sembrerebbero essere emerse nel corso del procedimento (cfr. pag. 25 dell'atto introduttivo del presente giudizio e pag. 12 della memoria di costituzione del Comune di Noicattaro), rispetto alle quali non vi è una specifica presa di posizione negli atti difensivi della Regione Puglia e di RFI;

Ritenuto, altresì, che, per quanto la soluzione finale sembra dover essere comunque in deroga alle NTA del PPTR ai sensi dell'art. 95 (come rilevato a pag. 12 del menzionato parere tecnico allegato alla delibera n. 130/2022), l'Amministrazione resistente dovrà in ogni caso selezionare il progetto idoneo meno impattante da un punto di vista ambientale e paesaggistico;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo debba essere accolta ai fini del riesame nei sensi in precedenza esposti e che, per l'effetto, debbano essere sospesi gli atti impugnati; che detto riesame dovrà essere posto in essere dalla Regione Puglia con il coinvolgimento delle parti ricorrenti e del Comune di Noicattaro e dovrà concludersi entro il 10 ottobre 2022;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo ai fini del riesame nei sensi di cui motivazione che dovrà concludersi entro il 10 ottobre 2022 e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 gennaio 2023.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE  
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO